



PROVINCIA DI FROSINONE

Piazza Gramsci,13 - 03100 Frosinone - Cod. Fisc. 01 633 570 609 - Tel.0775.2191 – c.c.p. n. 13197033 – Web: www.provincia.fr.it

SETTORE TRASPORTI via Armando Fabi, 339 - tel. 0775.830101 fax. 0775.294768 – e.mail: uff.trasporti@provincia.fr.it

SETTORE
TRASPORTI

SERVIZIO
SEGRETERIA

UFFICIO
ESAMI

**Bando
per l'ammissione alla sessione d'esame per il conseguimento dell'attestato
di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di insegnante di teoria e
istruttore di guida.**

I° SESSIONE ANNO 2015

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA 26/02/2015

E' indetta per l'anno 2015 la prima sessione d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale ai sensi del D.M. n. 17 del 26/01/2011.

Art. 1 DATA E SEDE DELL'ESAME

1. Gli esami si terranno il giorno **31/03/2015 alle ore 9,00** e occorrendo nei giorni seguenti fino ad esaurimento dei candidati, presso la sede della Provincia di Frosinone – Via A. Fabi, 339 ovvero in una diversa sede che sarà comunicata con avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale della Provincia di Frosinone almeno 10 giorni prima di quello fissato per la data d'esame di cui al presente articolo.

2. Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto, fermo restando quanto previsto al successivo art. 3, commi 2, 4 e 5, i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede, nel giorno e nell'ora indicati al comma 1 del presente articolo.

Art. 2 REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME

1. Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante e/o istruttore di autoscuola ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada) devono essere residenti nella

Provincia di Frosinone ed essere in possesso dei requisiti morali previsti per i titolari di autoscuola e dei seguenti requisiti di idoneità tecnica:

1. Per gli insegnanti di teoria:

- 1) Età non inferiore a diciotto anni;
- 2) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- 3) Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, c. 1, CDS;
- 4) Patente di guida almeno della categoria B normale o speciale;

2. Per gli istruttori di guida:

- a) Età non inferiore a ventuno anni;
- b) Diploma di istruzione di secondo grado;
- c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, c.1, CDS;
- d) Patente di guida comprendente almeno le categorie:
 - 1) A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori abilitati a formare conducenti per tutte le categorie di patenti;
 - 2) B, C+E e D, per istruttori abilitati a formare conducenti per tutte le categorie di patenti, esclusi i titoli abilitativi alla guida di ciclomotori e motocicli;
 - 3) B speciale, C speciale e D speciale, quando l'abilitazione di istruttore sia conseguita ai soli fini della dichiarazione di inizio attività di autoscuola;

Art. 3

DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI

1. Chi intende ottenere il riconoscimento dell'idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola, deve produrre alla Provincia apposita domanda (modello scaricabile dal sito della Provincia di Frosinone www.provincia.fr.it alla sezione modulistica) contenente oltre al tipo di esame cui intende candidarsi:

1.1. le generalità, il recapito ed il numero di codice fiscale

1.2. l'autocertificazione di possesso dei requisiti per l'ammissione agli esami, con indicazione analitica degli stessi

1.3. Attestato originale di frequenza al corso di formazione iniziale, rilasciato da

autoscuole e centri di formazione automobilistica di cui all'art. 13 del D.M. 26.01.2011 n. 17, con i contenuti minimi previsti nell'Allegato 3 allo stesso D.M. 26.01.2011 n. 17.

2. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, in caso contrario, alla domanda deve essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
3. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione del versamento di Euro 100,00 effettuate sul conto corrente postale n. 13197033 intestato a Provincia di Frosinone indicando, nella causale del versamento " Diritti di Segreteria Commissione Esami insegnanti o istruttori di Autoscuola.
4. Le domande per la partecipazione alla prima sessione di esame dell'anno 2015, devono pervenire **a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 26/02/2015.**
5. La presentazione delle domande deve avvenire tramite servizio postale (raccomandata o posta celere) o consegna a mano presso l'ufficio trasporti della Provincia di Frosinone o tramite agenzia di recapito. Si precisa che non farà fede il timbro postale ma esclusivamente la data e l'ora di arrivo presso l'Ufficio. La domanda deve essere indirizzata alla "Provincia di Frosinone – Piazza Gramsci 13 – 03100 Frosinone e riportare la seguente dicitura:" ***Domanda di ammissione alla prima sessione d'esame anno 2015 – per il riconoscimento dell'idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola***".
6. Le domande già presentate, o inviate, alla Provincia di Frosinone entro il giorno precedente la data di pubblicazione del bando, saranno considerate valide ai fini della partecipazione alla prima sessione d'esame dell'anno 2015 purché in linea con le disposizioni del presente bando.
7. Ove la domanda per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non dovesse pervenire entro il termine su indicato, il candidato sarà escluso dalla sessione d'esame.
8. Oltre al possesso dei requisiti su indicati, è fatto obbligo all'aspirante **istruttore**, di indicare con quale mezzo, messo a disposizione dallo stesso candidato, verrà sostenuta la prova pratica d'esame.
9. Nella domanda va inoltre indicato l'indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni, se diverso da quello di residenza. In carenza di indicazioni diverse le comunicazioni verranno effettuate presso l'indirizzo di residenza.
10. L'omessa, errata o incompleta dichiarazione dei requisiti indicati nella domanda comporta la non accettabilità della domanda stessa ai fini dell'ammissione all'esame, fatta salva la possibilità di regolarizzazione delle imperfezioni meramente formali entro il termine perentorio fissato dagli uffici provinciali.

11. Ai candidati **esclusi** sarà data comunicazione tramite raccomandata A.R.
12. L'esclusione dall'esame non comporta il rimborso del versamento effettuato.
13. L'assenza ingiustificata del candidato sarà considerata come rinuncia al concorso.
14. Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il rispetto del calendario della prova indicata nel presente bando, sarà cura di questa amministrazione comunicare ad ogni singolo candidato, mediante notifica personale a mezzo raccomandata A.R., eventuali variazioni al predetto calendario.

Art. 4
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME

1. I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove di esame muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, integro e leggibile in tutte le sue parti (carta di identità o altro documento di riconoscimento rilasciato dalla pubblica amministrazione, completo di dati anagrafici e di fotografia) e comunque di patente in corso di validità.
2. Prove di esame per l'abilitazione di insegnante: L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie di cui all'allegato 1 al D.M. 16 gennaio 2011 n. 17 e si articola in quattro fasi:
 - a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
 - b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema assegnato un punteggio tra zero e dieci. E' ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
 - c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. E' ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
 - d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

Le due prove scritte per gli aspiranti insegnanti, di cui alle precedenti lettere a) e b) saranno svolte nella medesima giornata. Potrà accedere alla seconda prova chi ha superato la prima con esito favorevole.

3. gli insegnanti di teoria già abilitati, se in possesso dei requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore che intendano conseguire anche l'abilitazione di istruttore, debbono sostenere le prove previste dal successivo comma 4 del presente articolo con esclusione di quanto alla lettera a) dello stesso;
4. Prove di esame per l'abilitazione di istruttore: l'esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie di cui all'allegato 2 del D.M. 26/01/2011 n. 17 e si articola in tre prove nel modo che segue:
 - a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
 - b) seconda prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
 - c) terza prova: il candidato sostiene le prove pratiche con le modalità di seguito elencate, al fine della dimostrazione della propria capacità di istruzione:
 - I. capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.M. 26/01/2011 n. 17; condotto da un componente della commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente A, con il motociclo messo a disposizione dal candidato ed avente una cilindrata non inferiore a 600 cm³;
 - II. capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione che funge da allievo e

titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D.M. 26/01/2011 n. 17;

- III. capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D.M. 26/01/2011 n. 17

Gli istruttori già abilitati che intendano conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso dei requisiti necessari, debbono sostenere le prove previste dal comma 2 del presente articolo con esclusione di quanto alla lettera a)

Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'articolo 5, comma 2 del D.M. 26/01/2011 n. 17 sostengono solo le prove d'esame di cui alle, lettere a) e b) del presente comma;

Le prove pratiche di cui alla precedente lettera c) punti I), II) e III) sono effettuate su veicoli muniti di doppi comandi, ad esclusione della prova con motoveicolo, messi a disposizione dai candidati secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 7 comma 4 del D.M. 26/01/2011 n°17

5. Prove di esame per l'abilitazione di istruttore limitata:

- a) Capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione d'esame che funge da allievo e titolare di almeno patente B;
- b) Capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria CE o D, a scelta della commissione d'esame, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova.

I titolari di patenti speciali, candidati all'abilitazione di istruttore ai soli fini della titolarità di autoscuola, non sostengono prova pratica (art. 8 c.3 DM n. 17/2011 e

ss. mm.)

6. Prova di esame per l'estensione dell'abilitazione di istruttore da limitata a piena:

l'istruttore titolare di un'abilitazione limitata , per conseguire l'abilitazione di istruttore piena deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- titolarità di patente A
- essere in possesso dell'attestato di frequenza ad un corso di 8 ore, relativo a lezione simulata di guida su un motociclo

L'elenco dei candidati risultati idonei alla prova orale di cui alla precedente lettera b), sarà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Frosinone almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'esame finale.

La mancata presentazione alla prova nel giorno stabilito comporterà l'automatica decadenza ad ogni effetto della domanda presentata.

I candidati non potranno portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Durante la prova d'esame è vietato l'uso di telefoni cellulari o di altri strumenti di comunicazione.

I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992 nella domanda di partecipazione all'esame dovranno specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap.

Art. 5
RILASCIO ATTESTATO DI IDONEITA'

Per il rilascio dell'attestato di idoneità il candidato che abbia conseguito l'abilitazione dovrà presentare domanda in bollo alla Provincia di Frosinone – Ufficio Trasporti, allegando n° 1 marca da bollo del valore corrente (€ 16,00) da apporre al titolo abilitativo.

Art. 6
TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003:

- i dati conferiti saranno utilizzati dal Servizio Trasporti in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti; il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei/informatici;
- i dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici della Provincia, interessati nel procedimento, nonché ad altri soggetti pubblici o privati, nei soli casi previsti dalla norma di legge o da regolamento;
- la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma di legge o da regolamento;
- il conferimento dei dati da parte dell'interessato ha natura obbligatoria quando riguarda le informazioni essenziali per il procedimento in oggetto, nel qual caso, la mancanza di tale conferimento, comporterà la sospensione del procedimento stesso;
- titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Frosinone.

2. In particolare, per i dati conferiti possono essere promosse in ogni momento azioni di rettifica, di aggiornamento, di integrazione e di cancellazione.

ART. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia di Frosinone: Dott. Ferdinando Riccardi.

Art. 8 INFORMAZIONI

1. Per qualsiasi altra informazione in merito agli esami di cui al presente bando, gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria della Commissione d'esame presso la Provincia di Frosinone, Servizio Trasporti ai seguenti recapiti:

- tel. : 0775/830101 -200305
- fax : 0775 294768
- mail : uff.trasporti@provincia.fr.it

2. Ai sensi della Legge 8 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, che detta disposizioni in materia di svolgimento del procedimento amministrativo e di

esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, si comunica che gli atti della Commissione di esame sono custoditi presso la sede della segreteria sopra indicata.

Frosinone, _____

IL DIRIGENTE
dott. Ferdinando Riccardi